

ID. 152487

Pratica: 2012/V 1 1/000005

Lugo, 26/11/2012

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1309

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI BOLOGNA E ARCH. ALBERTO PIANCASTELLI/UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA-COMUNE DI LUGO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE AVV. BENEDETTO GRAZIOSI DI BOLOGNA.

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dell'Unione n.12 dell'11.04.2012, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012-2014;
- la delibera della Giunta dell'Unione n.53 del 19.04.2012, con la quale è stato approvato il Piano della performance-Peg-Pdo 2012, determinati gli obiettivi di gestione ed assegnate ai Dirigenti/Responsabili di servizio le necessarie risorse finanziarie;
- il decreto del Presidente dell'Unione n. 11 del 29.07.2010, con la quale la sottoscritta è stata nominata Vice responsabile del Servizio legale dell'Unione a decorrere dal 01.08.2010;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che:

- l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna, in persona del Presidente in carica arch. Pier Giorgio Giannelli, con sede in Bologna, via Saragozza 175, e l'arch Alberto Piancastelli, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo con arch. Sonia Novelli, arch. Benedetta Quarenghi, arch. Marco Ricci, dott. agr. Mauro Montanari, ing. Umberto Giornelli, arch. Giulio Ceppi (mandanti), con sede presso lo Studio di architettura Piancastelli, via di Saliceto 42/A, hanno presentato ricorso innanzi al T.A.R. dell'Emilia Romagna, notificato in data 14 novembre 2012, contro il Comune di Lugo e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e nei confronti dell'arch. Enrica Dall'Ara, quale capogruppo del Raggruppamento temporaneo con arch. Claudio Castaldo, arch. Simone Capra, dott. agr. Paolo Rosetti, arch. Matteo Zamagni, arch. Sara Angelini (mandanti), per l'annullamento, previa concessione di sospensiva, della determinazione a firma del Responsabile del Servizio Appalti e Contratti dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1119 dell'11.10.2012, recante l'approvazione della graduatoria finale del concorso di progettazione in due gradi per la riqualificazione urbana del complesso storico del Pavaglione, in Comune di Lugo, e la conseguente nomina quale vincitore del Raggruppamento temporaneo con Capogruppo arch. Enrica Dall'Ara e mandanti arch. Claudio Castaldo, arch. Simone Capra, dott. agr. Paolo Rosetti, arch. Matteo Zamagni, arch. Sara Angelini, nonché, per quanto occorrer possa, dei verbali della Commissione tecnica, dell'eventuale provvedimento negativo in ordine all'informativa ex art. 243 bis del Codice dei contratti pubblici trasmesso alla stazione appaltante in data 9 novembre 2012, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti;
- con delibera n. 162 del 22/11/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, la giunta dell'Unione ha deciso di costituirsi, per le motivazioni espresse nello stesso atto, nel giudizio promosso dal suddetto Ordine e dall'arch. Alberto Piancastelli, dando mandato al responsabile del Servizio legale di costituirsi in giudizio e quindi incaricare un legale di fiducia dell'ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

Ritenuto dover provvedere in merito, procedendo alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel suddetto giudizio innanzi al T.A.R., mediante conferimento dell'incarico di patrocinio legale allo studio legale avv. Benedetto Graziosi di Bologna, via dei Mille, 7/2, in quanto legale di fiducia dell'ente, per il quale ha recentemente assolto altri incarichi in modo proficuo;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante a 10.000,00 euro, oltre CPA 4%, più IVA per complessivi 12.584,00 euro, rientrando detta spesa in un minimo tariffario confrontabile con incarichi simili;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale *"Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000."*;

- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs.163/2006;
- essendo l'importo inferiore ad € 20.000,00 trova applicazione l'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, il quale consente la possibilità di affidamento diretto del servizio in oggetto;

Dato atto pertanto che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo statuto;
- il regolamento generale di organizzazione;

DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi il T.A.R. per l'Emilia Romagna a seguito di ricorso notificato in data 14 novembre 2012, promosso dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna, in persona del Presidente in carica arch. Pier Giorgio Giannelli, con sede in Bologna, via Saragozza 175, e dall'arch Alberto Piancastelli, in proprio e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo con arch. Sonia Novelli, arch. Benedetta Quarenghi, arch. Marco Ricci, dott. agr. Mauro Montanari, ing. Umberto Giornelli, arch.

Giulio Ceppi (mandanti), con sede presso lo Studio di architettura Piancastelli, via di Saliceto 42/A, contro il Comune di Lugo e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

2. di incaricare nel giudizio in argomento, l'avv. Benedetto Graziosi, con studio legale e domicilio in Bologna, via dei Mille, 7/2, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;
3. di impegnare la spesa di 12.584,00 euro con imputazione al capitolo del bilancio di previsione 2012 di cui alla sottoriportata tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST
IMP	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GRAZIOSI BENEDETTO,,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA, BO,BANCA, IBAN: IT98Q06385024090740 0021571W	2012/1389/1	€ 12.584,00	

4. di dare atto che:

- nelle more della revisione dell'iter digitale, il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, comma 1, primo periodo, come introdotto dal decreto legge 174/2012, sono compresi in via transitoria rispettivamente nella firma del responsabile del servizio in calce al provvedimento e nel visto del responsabile del servizio finanziario;
- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio segreteria, sul sito web dell'Unione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 30, comma 7, del citato regolamento di organizzazione;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

(Dott.ssa Anna Boschi)